

**Regolamento della “Fiera Dei Tiramolla”  
( art. 27 comma 1, lett. e) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114)**

**Art. 1  
TIPOLOGIA DELLA FIERA**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della “Fiera dei Tiramolla” che si svolge sulle aree pubbliche individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9.3.95.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla L.R. 25 giugno 1999 n.12, dalle relative disposizioni d’attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La fiera secondo la classificazione prevista dall’art. 6 della L.R. 12/99, è “a merceologia esclusiva” essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti: frutta secca ed esotica o comunque lavorata, dolciumi, piadine, panini, bibite, giocattoli e modellismo, articoli per l’ornamento della casa, bigiotteria, opere di pittura scultura e grafica.  
*(l.r.12/99 art. 6 comma1 lett. a-b)*

**Art. 2  
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. La fiera ha luogo il giovedì precedente la Pasqua (Giovedì Santo).
2. L’orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 28, comma 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.  
Nella medesima ordinanza sono indicati:
  - a) l’orario di vendita;
  - b) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area fieristica,
  - c) l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
  - d) l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
  - e) l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
  - f) l’orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 6

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche ed agli Operatori.

### **Art. 3**

#### **LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA**

1. La fiera si svolge sulla piazza Martiri Partigiani nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9.3.95 nella quale sono evidenziati in particolare (*art. 7 comma 1 l.r. 12/99*):
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione della fiera;
  - b) il totale di n. 20 posteggi per il commercio su aree pubbliche;
  - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
2. Al fine di tutelare la tradizionale produzione locale dei tiramolla, l'Amministrazione potrà concedere, oltre ai posteggi di cui al comma 1, l'occupazione di suolo pubblico per la vendita non professionale.

### **Art. 4**

#### **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO**

1. I posteggi non assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 12/99 verranno assegnati con le modalità ed i criteri di cui ai commi successivi.
2. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (*punto 1 lett. b) delibera regionale 1368/99*).
3. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, i vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione di tipo a) e concessione di posteggio relative ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo: fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.  
Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando di cui al comma 3.

5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (*punto 2 lett. c) delibera regionale 1368/99*):

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione. Per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore e i suoi danti causa hanno effettivamente esercitato l'attività nella fiera a partire dall'edizione del 1990;

b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa;

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Ente, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.

c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.

6. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 legge regionale 12/99*).

7. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (*punto 2 lett. c delibera regionale 1368/99*).

Nell'ambito della fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

8. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.

9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 8, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 10 e 11 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 7.

10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (*art. 4 comma 1 l.r. 12/99*).

11. Le concessioni di posteggio e le occupazioni occasionali di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori).

12. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore (*art. 5 comma 3 l.r. 12/99*);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare (*art. 29 comma 4 lett. b del D.lgs. 114/98*), giustificati come previsto al successivo articolo 15;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

13. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art. 29 comma 4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 comma 2 l.r. 12/99*):

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 12.

#### **Art. 5**

#### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI**

*(art. 28 comma 11 D.Lgs. 114/98 - art. 6 comma 9 l.r. 12/99 - punto 4 lett. a e lett. b delibera regionale 1368/99)*

1. I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Amministrazione competente, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano (*punto 4 delibera regionale 1368 del 26/7/1999*).
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio" di cui al successivo art. 14.
3. Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria di cui all'art. 14, sono eventualmente accolte tenendo conto:
  - a) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa.  
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. P. R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Ente, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

- b) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.
4. Il titolare di una sola concessione di posteggio può presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale (punto 4 lett. e delibera regionale 1368/99).
  5. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico – sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori, secondo le preferenze espresse dagli operatori in occasione dell'inizio dello svolgimento della singola edizione della Fiera.
  6. Concluse le assegnazioni di cui ai commi precedenti, gli operatori che rimangono esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili, hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo articolo 6.

## **Art. 6**

### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

*(art. 28, comma 11 del D.lgs.114/98 - punto 4 lett. b delibera regionale 1368/99)*

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari di cui al precedente art. 5 vengono assegnati, alla spunta, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che li abilita a tale tipo di attività, regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, che entro l'orario di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento si presentino con l'originale dell'autorizzazione in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e con le modalità previste dal presente articolo.
3. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati alla spunta agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 2.
4. Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.
5. Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
6. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i

- a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,
  - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante,
  - c) nelle operazioni di spunta non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale (*punto 4 lett. e delibera regionale 1368/99*).
8. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.

**Art. 7**  
**SUBINGRESSO**  
(*art. 4 l.r. 12/99*)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
  - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
  - b) l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest'ultimo (*punto 7 lett. c delibera regionale 1368/99*).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.  
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (*art. 4 comma 2 l.r. 12/99*) e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

## **Art. 8**

### **RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI**

*(punto 7 lett. b delibera regionale 1368/99)*

1. In caso di ristrutturazione della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi indifferibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.  
I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

## **Art. 9**

### **ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI**

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 10 del presente Regolamento.

## **Art. 10**

### **SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)**

*(punto 2 lett. a delibera regionale 1368/99)*

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima fiera pervenute successivamente all'edizione annuale della fiera ed entro il 31 maggio.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. In caso di domande concorrenti, cioè riferite allo stesso posteggio, si convocano gli interessati che hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13.

- 4 I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
- 5 Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi precedenti vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.
- 6 La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 11**  
**SCAMBIO DI POSTEGGI**  
*(punto 2 lett. h delibera regionale 1368/99)*

1. Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
2. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

**Art. 12**  
**AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.
2. In caso di ampliamento della superficie di uno o più posteggi si procede alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area fieristica.

**Art. 13**  
**TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA  
E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**  
*(punto 7 lett. a delibera regionale 1368/99)*

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei

titolari di posteggio” da utilizzare in caso di ristrutturazioni, spostamenti parziali o totali dei posteggi della fiera.

2. La graduatoria dei titolari di posteggio è stilata dal Dirigente competente applicando i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione decennale del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa.
  - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita la prima concessione decennale di posteggio.  
Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Ente, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale.
3. Il Dirigente competente in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la “graduatoria dei titolari di posteggio” distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata e provvede, entro quindici giorni, alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera regionale 1368/99).

#### **Art. 14**

#### **GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO**

*(punto 6 lett. a - b delibera regionale 1368/99)*

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della fiera (*art. 27 comma 1 lett. g del D.lgs. 114/98*). Tale graduatoria è stilata dal Dirigente competente e pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi.
2. In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria ha diritto di precedenza il titolare di autorizzazione con maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa.  
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Ente, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.  
In caso di ulteriore parità ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
3. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

4. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale.  
La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune, è pubblicata all'Albo pretorio entro 15 giorni dall'aggiornamento ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
5. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 l.r. 12/99*).
6. La mancata presentazione della domanda di ammissione alla fiera (entro i 60 giorni precedenti) e/o la mancata partecipazione alle operazioni di spunta e/o l'assenza, in caso di assegnazione del posteggio, per tre anni consecutivi sono considerate rinunce a tutti gli effetti e comportano l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 15, comma 3 del presente Regolamento (*art. 5 comma 4 l.r. 12/99*).
7. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente (*art. 5 comma 4 l.r. 12/99*).

#### **Art. 15 ASSENZE**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 comma 2 lettera e), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
  - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione.  
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
  - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
  - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

#### **Art. 16 CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.
3. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell'area fieristica e in un raggio di m. 500. La distanza viene misurata in base al percorso pedonale più breve.  
( art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 comma 5 della legge regionale 12/99).

#### **Art. 17**

### **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

#### **Art. 18**

### **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 l.r. 12/99).
2. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere pulita l'area del proprio posteggio e dei due metri circostanti non occupati da altro soggetto. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Durante l'orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito se non per grave e giustificato motivo.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.

5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. E' consentito utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono unicamente ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e in modo da non arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, che non provochino inquinamento né atmosferico né acustico.

**Art. 19**  
**NORME IGIENICO SANITARIE**  
*(art. 28 comma 8 D.lgs. 114/98)*

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi attrezzati per ospitare autonegozi o banchi per la vendita o la somministrazione di specifici generi alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori che necessitano dei servizi medesimi.

**Art. 20**  
**SANZIONI**  
*(art. 29 comma 3 D.lgs. 114/98)*

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori del territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582 a € 15493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3098;

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'art.1, comma 3 del presente Regolamento;
  - b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area della fiera o nel raggio di m. 500 (*art.16 comma 3*);
  - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (*art. 18 comma 4*);
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi del Regolamento TOSAP:
- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.17 comma 1*);
  - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.17 comma 2*).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77 a € 464;
- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (*art. 17 comma 3*);
  - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (*art. 17 comma 4*);
  - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (*art. 18 comma 1*);
  - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (*art. 18 comma 2*);
  - e) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita se non per grave e giustificato motivo (*art.18 comma 3*);
  - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (*art.18 comma 5*);
  - g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (*art.18 comma 6*);
  - h) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (*art. 18 comma 7*).
  - i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (*art.18 comma 10*),
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 154.

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 14/5/2002, divenuta esecutiva in data 5/6/2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Francesco Pifferi

---

Il presente regolamento, con la deliberazione di approvazione del medesimo, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune il 25/5/2002 per 15 giorni interi e consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Francesco Pifferi

---

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione a norma di legge, è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 19/6/2002 al 4/7/2002 per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice Civile.

Sassuolo, 5/7/2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Francesco Pifferi

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE